

**DECRETO DEL PRESIDENTE
N. 2 DEL 23/01/2017**

OGGETTO

ESAME DEL PIANO STRUTTURALE COMUNALE (PSC) E DEL REGOLAMENTO URBANISTICO EDILIZIO (RUE) DEL COMUNE DI VILLA MINOZZO, DELIBERE DI CC N. 62 E N. 63 DEL 14/07/2012, ART. 32 COMMA 7 E ART. 33, COMMA 4 BIS L.R. 20/2000

IL PRESIDENTE

Visti gli atti che compongono il Piano Strutturale Comunale (PSC) del Comune di Villa Minozzo ed il Regolamento Urbanistico Edilizio (RUE), adottati rispettivamente con delibera di CC n. 62 del 14/07/2012 e 63 del 14/07/2012 ai sensi degli art. 32 e 33 della LR 20/2000 s.m.i., pervenuti a questa Provincia il 19/10/2012 prot. N. 53087 - 16/2012 e prot. n. 53090 - 17/2012;

Vista la trasmissione delle osservazioni presentate, ai sensi dell'art. 5 comma 7 LR 20/2000 s.m.i., e le integrazioni agli elaborati completate in data 21/11/2016;

Dato atto che il Responsabile del Procedimento del presente atto è l'Arch. Elena Pastorini, che ha predisposto l'istruttoria degli strumenti urbanistici in esame;

Premesso che:

- la Provincia di Reggio Emilia ha avviato nel 2007 il percorso di formazione della variante generale al PTCP e, parallelamente a tale percorso, con deliberazione della Giunta provinciale del 5.6.2007 n.144 è stato approvato lo schema di accordo preliminare tra la Provincia, la Comunità Montana ed i comuni di Baiso, Canossa, Casina, Vetto d'Enza, Villa Minozzo per la formazione dei piani strutturali comunali all'interno della variante generale al PTCP, ai sensi dell'art.21 della LR n.20/2000;
- il suddetto accordo è stato stipulato dalle parti in data 5 ottobre 2007 e prevede, ai sensi di legge, la disciplina delle attività tecniche di predisposizione degli elaborati specifici da anettere agli elaborati della variante generale al PTCP per dare ad essa il valore e gli effetti di PSC per i citati comuni;
- con deliberazione di Giunta n. 53 del 29.05.2008 il Comune di Villa Minozzo ha espresso parere favorevole in merito al quadro conoscitivo, al documento Preliminare, ed alla Valsat preliminare del PSC elaborato in forma associata;
- con successiva deliberazione della Giunta provinciale n.159 del 10 giugno 2008 sono stati approvati gli atti preliminari della variante al PTCP con valore ed effetti di PSC per i suddetti Comuni, e si è avviata la fase di pianificazione di livello comunale, costituente distinto ed autonomo sub-procedimento rispetto a quello della variante generale PTCP;
- a tal fine è stata indetta con decreto della Presidente della Provincia n.25 del 10 giugno 2008 la conferenza di pianificazione unificata per i 5 comuni, svoltasi in tre sedute l'11 giugno, il 23 giugno e l'8 luglio 2008;
- successivamente, a seguito dell'implementazione della fase di progetto dei piani di cui trattasi, i 5 Comuni hanno deciso di scegliere la prosecuzione del procedimento di adozione del PSC associato in modo autonomo, previa approvazione dell'accordo di pianificazione con la Provincia, come peraltro consentito ai sensi dell'art.10 dell'accordo del 5 ottobre 2007;

- lo stralcio dei PSC dal procedimento relativo alla variante generale PTCP non ha comportato contraddizioni rispetto agli atti compiuti ed approvati, in quanto:
 - sia gli atti preliminari approvati dalla Giunta provinciale n.159/08 sia le risultanze della conferenza di pianificazione comunale, chiusa l'8.7.2008, conservano pienamente la loro validità per la prosecuzione del procedimento di cui all'art.32, commi 3 e seguenti, della LR n.20/2000;
 - l'accordo di pianificazione stipulato tra Provincia e Regione il 17 ottobre 2008, riguarda solo incidentalmente il PSC associato, nella parte in cui la Regione impegna la Provincia a sperimentare ed applicare per esso i contenuti innovativi della LR 20/2000, in attuazione della convenzione di finanziamento e del relativo programma di lavoro sottoscritti il 20.7.2005 tra Regione e Comunità montana; tale impegno può legittimamente transitare in sede di accordo di pianificazione;
- l'Accordo di pianificazione tra Provincia e Comune è stato approvato, ai sensi della direttiva regionale di cui alla deliberazione del Consiglio regionale dell'Emilia - Romagna 4 aprile 2001, n. 173, dal Comune di Villa Minozzo con atto del Commissario Prefettizio 11 novembre 2008, n. 01 e dalla Provincia con atto di Giunta 28 ottobre 2008, n. 305;
- il Consiglio Comunale con delibera del 14 luglio 2012 n. 62 ha adottato il Piano Strutturale Comunale e con delibera n. 63 nella stessa data il Regolamento Urbanistico Comunale, trasmettendolo alla Provincia per l'esame entro sessanta giorni dal ricevimento del materiale completo, essendo i termini di legge dimezzati in quanto è stato concluso l'accordo di pianificazione;
- il RUE contiene la disciplina particolareggiata degli usi e delle trasformazioni ammissibili per le parti del territorio specificamente individuate dal PSC, così come consentito dal comma 2 bis dell'art. 29 "Regolamento Urbanistico ed Edilizio" della LR 20/2000 modificata dalla LR 6/2009;
- il Comune di Villa Minozzo ha presentato alla Provincia gli elaborati per attivare la procedura di Valutazione Ambientale Strategica (Valsat) del PSC e del RUE in esame;
- l'invio delle osservazioni presentate dai cittadini a entrambi gli strumenti urbanistici e dei pareri degli Enti competenti in materia ambientale è avvenuto il 21/11/2016;

Atteso che:

- ai sensi del comma 7 art. 32 "Procedimento di approvazione del PSC" della LR 20/2000, modificata dalla LR 6/2009, la Provincia può sollevare riserve in merito alla conformità dei PSC al PTCP e agli altri strumenti della pianificazione provinciale e regionale, limitatamente agli ambiti delle materie di pertinenza dei piani stessi, nonchè alle eventuali determinazioni assunte in sede di Accordo di pianificazione;

- ai sensi del comma 4 bis art. 33 “Procedimento di approvazione del RUE” della LR 20/2000, modificata dalla LR 6/2009, il RUE in esame, contenendo la disciplina particolareggiata di parti del territorio, viene esaminata dalla Provincia con il procedimento proprio del POC; la Provincia, ai sensi dell'art. 34, comma 6, della LR 20/2000 può formulare riserve al RUE relativamente a previsioni che contrastano con i contenuti del PSC o con le prescrizioni di piani sopravvenuti di livello territoriale superiore;
- la Provincia, ai sensi dell'art. 5 (come modificato dalla LR n. 6/2009) della LR 20/2000, è l'autorità competente alla valutazione ambientale dei piani urbanistici comunali;
- come disposto dall'art. 5 della LR 19/2008, la verifica di compatibilità delle previsioni urbanistiche con le condizioni di pericolosità sismica locale viene espletata nell'ambito delle riserve o degli atti di assenso, comunque denominati, resi dalla Provincia nel corso del procedimento di approvazione dello strumento urbanistico;
- la Provincia, come gli altri soggetti pubblici e privati, ha la facoltà di formulare osservazioni e proposte;

CONSIDERATO che:

svolta l'istruttoria e visto il parere della Dott. Barbara Casoli, responsabile degli atti di questa Provincia inerenti le materie geologiche, idrogeologiche e sismiche, espresso in data 17/01/2017 ai sensi dell'art. 5 LR 19/2008 in merito alla compatibilità delle previsioni con le condizioni di pericolosità sismica locale del territorio, il Responsabile del Procedimento propone di esprimere le seguenti riserve e osservazioni al Piano Strutturale Comunale e al Regolamento Urbanistico Edilizio del Comune di Villa Minozzo, che si condividono:

Riserve di carattere generale

Adeguamento alla L.R. 30/07/2013 n.15 “Semplificazione della disciplina edilizia”, all’”Atto di coordinamento sulle definizioni tecniche uniformi per l'urbanistica e l'edilizia..” (DGR n. 279 del 04/02/2010), all’”Atto di coordinamento tecnico per la semplificazione degli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica...” (DGR n. 994 del 07/07/2014) e al decreto Lgs 133/2014 “Sblocca Italia”.

Norme di Attuazione Riserva

Ai sensi delle sopra citate norme, occorrerà semplificare le norme di PSC e RUE, eliminando tutte le riproduzioni totali o parziali di norme che hanno diretta applicazione contenute in leggi, atti e Piani sovraordinati, incluso il PTCP, elaborando solamente la disciplina di dettaglio di livello locale.

Cartografia Riserva

Ai sensi dell'art. 51 LR 15/13 i Piani urbanistici devono contenere la Carta dei vincoli, nel quale sono rappresentati tutti i vincoli e le prescrizioni che precludono, limitano o condizionano l'uso o la trasformazione del territorio e la relativa “Scheda dei vincoli”;

Sarà necessario pertanto verificare se le tavole P2 "Carta delle tutele ambientali" e P3 "Rispetti e limiti all'edificazione" contengono l'indicazione di tutti i vincoli operanti sul territorio comunale, specificare che rappresentano la Carta dei vincoli ed elaborare la Scheda.

Esame del Piano Strutturale Comunale (PSC)

- Disposizioni normative generali

Art. 11 Attuazione delle previsioni del PSC e rapporti tra PSC, RUE e POC

comma 3 – l'articolo attribuisce anche al RUE la possibilità di modificare le delimitazioni di ambiti, aree, zone e perimetri riportati dalla cartografia del PSC.

Riserva

la possibilità di modificare tali delimitazioni è attribuita solo al POC, nei limiti di quanto stabilito all'art. 28 comma 3 della LR 20/2000 s.m.i.; mentre il RUE può solo stabilire, per le parti del territorio specificamente individuate dal PSC, e in conformità con le previsioni del medesimo piano, la disciplina particolareggiata degli usi e delle trasformazioni ammissibili. Si chiede di modificare in tal senso la norma.

art. 12 Titoli abilitativi rilasciati e strumenti attuativi vigenti alla data di adozione del PSC al comma 4 si prevede la possibilità di incrementare la capacità edificatoria e le destinazioni d'uso del Piano Particolareggiato già in corso di attuazione, qualora l'Amministrazione rilevi il pubblico interesse per la comunità locale.

Osservazione

comma 4: la possibilità di modificare un PUA già approvato incrementando la capacità edificatoria e le destinazioni d'uso è possibile se la variazione è conforme al previgente PRG, in caso contrario occorre applicare la procedura di PUA in variante al POC.

Art. 13 Modalità di attuazione del PSC

comma 5 – l'articolo attribuisce al RUE e al POC la possibilità di subordinare a PUA gli interventi attuabili per intervento diretto.

Riserva

non si ritiene che il RUE possa subordinare a PUA un ambito attuabile nel PSC ad intervento diretto, in quanto il Piano attuativo è uno strumento che deriva esclusivamente dal POC; se sussistono esigenze di riqualificazione, queste dovrebbero essere pianificate dal PSC.

A questo proposito, ed in relazione anche ad altri articoli del PSC in esame, si segnala che, ai sensi dell'art. 29 comma 3° della LR 20/2000, gli interventi che competono al RUE si attuano per intervento diretto e non sono soggetti al POC; si chiede di rivedere anche, di conseguenza, i rimandi ad eventuali piani attuativi non previsti dal PSC o dalla legislazione.

- Il progetto di territorio

Tavola P0 scala 1:25.000 e tavola P5 rete ecologica

Osservazione

Le campiture della tavola P0 "Schema di assetto del territorio" non consentono di distinguere chiaramente la classificazione dei diversi ambiti agricoli e di ciò che è interno od esterno alle varie zone come gli ambiti SIC e ZPS oppure Parco Nazionale: si richiede di indicarli più chiaramente e in coerenza con quanto prevede il PTCP 2010 nella propria tavola cartografia.

Paesaggi, Rete Ecologica e Territorio rurale

Art. 17 Territorio rurale

al comma 4 vengono elencati gli indirizzi e le direttive per la definizione degli interventi in territorio rurale; al punto b) si richiamano le disposizioni del PTCP per le attività agro – forestali.

Riserva

E' necessario aggiungere al punto b) il richiamo al Regolamento forestale regionale "Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale della Regione Emilia Romagna".

La descrizione delle modalità di intervento sugli edifici esistenti nel territorio rurale è diversamente articolata da quanto contenuto nel Piano Provinciale e così come proposta sembra ampliare le casistiche consentite, (comma 6 punto 5 e comma 9 punto a).

Osservazione

si ritiene che la norma possa essere semplificata, a maggiore chiarezza interpretativa seguendo i dettami del PTCP.

Ambiti disciplinati dal PAE

Nelle tavole P1 non risultano riportati gli ambiti estrattivi del PAE comunale.

Riserva

Si rileva che nel territorio comunale è vigente il Piano Attività Estrattive Comunale, andranno riportati quindi i perimetri (nelle tavole P1) degli ambiti disciplinati da tale Piano di Settore, aggiornandoli sulla base anche di eventuali collaudi avvenuti.

Si rileva inoltre che la normativa del PAE è già vigente e non subordinata alla previsione in POC come previsto nell'art. 17 comma 9 lettera c);

Rete Ecologica (PSC) e (RUE)

Pur comprendendo la difficoltà di elaborazione della rete ecologica in contesti montani dove il livello di qualità ecologica diffusa è alto, si rileva che le tavole P5 in scala 1:10.000 rappresentano in modo ideogrammatico le connessioni primarie in ambito montano, tali elementi, riconosciuti come elemento funzionale della REC dovrebbero costituire areali e non semplici buffer ripresi dal PTCP.

Si rammenta che la rappresentazione areale delle unità funzionali della rete ecologica facilita inoltre l'applicazione delle misure ambientali del Piano di sviluppo rurale 2014-2020 approvato dall'Assemblea legislativa il 15 luglio 2014.

Potranno mantenere una individuazione ideogrammatica quegli elementi lineari a completamento della rete ecologica individuati dal Comune di valenza meramente locale, rinviando al POC o alla progettazione esecutiva la loro precisa definizione, configurazione e sviluppo.

Riserva

Si chiede di adeguare in questo senso la cartografia

Elementi del patrimonio geologico

Riserva

E' necessario aggiornare in cartografia il perimetro dei geositi con le modifiche apportate dalla Regione Emilia Romagna con DGR 1302 del 1^ agosto 2016.

- Criteri generali per il sistema insediativo PSC

Spazi ed attrezzature di interesse pubblico di rilevanza comunale e sovra comunale e dotazioni territoriali (art. 23 e art. 115)

Si rileva che all'interno dei perimetri degli ambiti destinati a campeggio e a verde pubblico attrezzato sono presenti rilevanti quote di aree classificate dal PTCP come "sistema forestale e boschivo";

Riserva

tali sovrapposizioni dovranno essere evidenziate in cartografia, assoggettate alle prescrizioni di cui all'art. 38 del PTCP e non potranno essere computate per la determinazione della capacità edificatoria dell'ambito né come dotazioni territoriali.

La presente riserva vale anche per tutte le aree boscate all'interno degli ambiti edificabili.

art. 25 Sostenibilità energetica degli insediamenti e degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili e assimilabili

L'articolo si riferisce alle disposizioni del PTCP che sono state superate dalle Delibere Regionali in materia.

Riserva

Si chiede di adeguare l'articolo facendo riferimento ai limiti e condizionamenti stabiliti dalla DAL 28/2010 e dalla DAL 51/2011 che dettano la disciplina relativa alle fonti rinnovabili.

art. 27 Elenco delle tipologie di strutture di vendita e di insediamenti commerciali

L'articolo afferma che nel territorio comunale di Villa sono localizzate solo strutture commerciali di rilevanza comunale (livello D), tuttavia nella tabella seguente riporta anche la tipologia 12 di livello C "Insediamenti di rilevanza per gli ambiti sovracomunali".

Osservazione

si chiede di correggere il refuso.

Sistema della mobilità

La cartografia non presenta la gerarchia della rete viaria individuata nelle tav. P3 del PTCP, necessaria ai fini della definizione dei corridoi di salvaguardia infrastrutturale, dell'applicazione degli standard di riferimento, della definizione delle fasce di rispetto stradale e delle eventuali fasce di ambientazione.

Riserva

Si chiede di adeguarsi alla gerarchia della rete viaria di PTCP e di conformare l'ampiezza delle fasce di rispetto stradale a quanto disposto dall'art. 33 delle NA di PTCP.

- Regolamentazione degli ambiti del sistema insediativo

Art. 105 Ambiti urbani consolidati da riqualificare

Si richiama la precedente riserva all'art. 11, relativa alla esclusiva competenza del POC nel modificare le delimitazioni di ambiti, aree, zone e perimetri riportati dalla cartografia del PSC.

Riserva

Si chiede di modificare in tal senso anche questo articolo.

Attrezzature pubbliche di carattere comunale e sovra comunale – campeggi:

Lame Piane – Civago (P1 Sud) Ambito di trasformazione per dotazioni territoriali di livello sovra comunale da destinare a campeggio (ADT)

Il Piano propone un esteso ambito per la realizzazione di un nuovo campeggio a Civago (153.300 mq di Superficie territoriale) con la possibilità di edificare fino a 4.600 mq di Superficie utile per attrezzature di ristoro, ricreative e di servizio.

Riserva:

Pur rilevando l'importanza sovra comunale attribuita dal PTCP all'ambito di interesse pubblico, la superficie utile edificabile appare eccessiva, sia in rapporto alla dimensione

delle aree prive di vincolo sia in rapporto alla compatibilità ambientale della nuova edificazione. Sarà necessario pertanto ridurre in modo consistente le possibilità edificatorie in rapporto ad una valutazione ed attualizzazione delle esigenze alla luce delle più recenti sensibilità ambientali.

Si rileva inoltre che le aree individuate dalla tavola P3b del Piano Provinciale "sistema forestale e boschivo", interne al perimetro dell'ambito, dovranno essere evidenziate in cartografia ed assoggettate alle prescrizioni di cui all'art. 38 del PTCP riconducendo le previsioni alla funzione ricreativa compatibile con quanto previsto dal comma 8 punto e) delle NA del Piano Provinciale. Gli ambiti boscati non potranno essere computati ai fini della determinazione della capacità edificatoria dell'ambito.

Campeggio Attrezzato di Febbio – Rescadore (P1 Centro)

Anche l'ambito dell'esistente campeggio di Febbio contiene aree boscate individuate dal PTCP come "sistema forestale e boschivo"(art. 38 delle NA del PTCP).

Riserva

Si richiama la riserva espressa in merito per il campeggio di Civago.

art. 118 Ambito sovra comunale per il Parco Naturalistico delle Fonti di Poiano (P1 nord):

La norma richiama le previgenti norme di PRG che si riferivano ad una fase di pianificazione ormai superata, proponendo l'istituzione di Parco naturalistico delle fonti, l'elaborazione di un Piano attuativo con specifica zonizzazione e possibilità di nuove edificazioni; attualmente l'area delle Fonti di Poiano è ricompresa all'interno del Parco Nazionale dell'Appennino Tosco Emiliano, con zonizzazione definita dal DPR del 21 maggio 2001, istitutivo dell'area protetta.

Riserva

Come richiesto anche dall'Ente Parco in sede di Conferenza VAS, si chiede di eliminare i superati riferimenti al Parco Naturalistico delle Fonti di Poiano e alla previsione di un PUA con specifica zonizzazione;

per quanto riguarda le possibilità edificatorie, verificata la sovrapposizione delle numerose zone di tutela del PTCP, la presenza del SIC Gessi Triassici e l'esistenza del citato Parco Nazionale, si ritiene ammissibile solo la previsione di interventi di manutenzione e ristrutturazione edilizia dell'edificio esistente e di sistemazione dell'area di pertinenza del fabbricato, previo parere vincolante del Parco Nazionale.

Si chiede pertanto di modificare in tal senso la norma.

- Riserve ed osservazioni agli ambiti e trasformazioni territoriali ed alla relativa disciplina contenuta nelle norme di PSC.

DR Ambiti di trasformazione a prevalente funzione residenziale di nuovo insediamento

DR3 Minozzo (P1 Nord):

Gli approfondimenti svolti dal Consulente geologo confermano l'esistenza di depositi la cui stabilità è subordinata all'abbattimento della falda idrica e, quindi, del corretto e costante funzionamento del sistema di drenaggio; inoltre, dall'interpretazione dei segnali forniti dall'interferometria da Satellite (DinSAR) si evincono movimenti millimetrici.

Riserva

Si ritiene necessario che l'attuazione della previsione sia subordinata ad un approfondito monitoraggio inclinometrico - protratto per un congruo periodo di tempo (almeno tre anni) - che dimostri l'assenza di spostamenti e di superfici di scivolamento.

L'ambito DR3 ricade all'interno della fascia dei 150 mt. di Rio Prampolla, iscritto nell'elenco delle acque pubbliche e individuato con il numero 14 dalla tavola P4 del PTCP.

Riserva

sarà necessario inserire nella scheda norme prescrizioni relative alle altezze e all'inserimento paesaggistico delle costruzioni e richiamare la necessaria autorizzazione paesaggistica.

DR4 Civago (P1 Sud): la scheda norma propone un'altezza massima degli edifici di tre piani fuori terra a valle.

Riserva

Visto il pregevole contesto montano in cui il nuovo ambito è collocato, si prescrive la riduzione a due piani fuori terra dell'altezza massima degli edifici da realizzarsi;

DR6 Rescadore (P1 Centro) l'ambito ricade in larga parte su area classificata dalla tavola P5b del PTCP come "Sistema forestale e boschivo", art. 38 delle NA.

Riserva

Sarà necessario stralciare la zona di tutela dalla prevista nuova zona residenziale, eliminando la previsione di una direttrice di espansione e riconducendo l'ambito residuo ad "ambiti periurbani di nuova edificazione da regolare con il POC";

anche nell'adiacente ambito residenziale oggetto di un PP ancora in attesa di approvazione (ex PP8) si rileva la presenza di bosco ex art. 38 del PTCP, che non potrà essere interessato da previsioni edificatorie;

ATR Ambiti periurbani di trasformazione per la nuova edificazione a prevalente funzione residenziale da regolare con il POC.

Riserva di carattere generale

Non si condivide l'altezza proposta per gli edifici di 3 piani fuori terra, in quanto si tratta di modesti ampliamenti di nuclei edificati limitrofi a contesti agricoli o a tessuti storici; si ritiene pertanto eccessiva l'altezza ritenendo invece congrua la riduzione di un livello, attestando le altezze massime degli edifici a due piani fuori terra.

ATR4 Cerrè (P1 Nord) l'ambito ricade all'interno delle "zone di particolare interesse paesaggistico ambientale" art. 42 delle NA del PTCP,

Riserva

Si dovranno prevedere disposizioni per il corretto inserimento paesaggistico delle costruzioni, ai sensi del comma 8 punto d) dell'art. 42 delle NA del Piano Provinciale.

ATR10 Ca' de Zobbi (P1 Nord): la localizzazione dell'ambito su un corpo di frana verificata dagli approfondimenti prodotti dal Consulente geologo, oltre che da testimonianze di riattivazioni a valle negli ultimi anni nonché da evidenti segni di lesioni nei manufatti circostanti, fa ritenere che le fondazioni su pali proposte dal consulente suddetto non siano sufficienti a garantirne la sicurezza in caso di riattivazione.

Riserva

Si chiede lo stralcio dell'ambito.

ATP2 Morsiano (P1 Centro): il PSC propone un ambito di trasformazione produttiva ad ovest dell'abitato di Morsiano, in posizione isolata, in corrispondenza di un fabbricato precario esistente; l'ambito è posto su un esteso corpo di frana (classificato quiescente nel PTCP), la cui complessità non può essere valutata con la lettura di un solo inclinometro; l'assenza di segni di movimenti incipienti, peraltro, non diminuisce la pericolosità di un esteso fenomeno franoso che può avere tempi di riattivazione molto lunghi e, quindi, difficilmente determinabili.

Riserva

Si chiede lo stralcio dell'ambito; sarà possibile confermare solamente la presenza dell'esistente edificio, assoggettandolo alla normativa sugli edifici produttivi sparsi in territorio rurale.

Ambiti ATP1, ATR1, ATR2: gli approfondimenti svolti dal Consulente geologo per gli ambiti confermano l'esistenza di depositi la cui stabilità è subordinata all'abbattimento della falda idrica e, quindi, del corretto e costante funzionamento del sistema di drenaggio; inoltre, dall'interpretazione dei segnali forniti dall'interferometria da Satellite (DinSAR) si evincono movimenti millimetrici.

Riserva

Si ritiene necessario che l'attuazione delle previsioni di questi ambiti sia subordinata ad un approfondito monitoraggio inclinometrico - protratto per un congruo periodo di tempo (almeno tre anni) - che dimostri l'assenza di spostamenti e di superfici di scivolamento.

ACR1 Capoluogo: l'ambito (Ex PR1, riconfermato da PRG vigente), oggetto di parere positivo in merito agli aspetti sismici espresso dalla Provincia ai sensi della DAL 112/07 in data 26/09/2012, ricade in corrispondenza di una frana quiescente.

Riserva

Si confermano le prescrizioni indicate nella scheda d'ambito, da integrare specificando che il monitoraggio inclinometrico dovrà essere preventivo all'attuazione del comparto e svolto per un congruo periodo di tempo, al fine di escludere eventuali movimenti del corpo di frana.

Ambiti consolidati

località Secchio Cà Vecchia (P1 Centro): il PSC conferma un grande ambito "consolidato a prevalente funzione produttiva o terziaria" già previsto dal PRG, che il RUE indica come ambito commerciale e turistico alberghiero.

Osservazione

Si chiede di verificare l'attualità delle previsioni edificatorie, anche alla luce dell'alto indice edificatorio previsto dal RUE per i lotti consolidati produttivi e terziari (0,65 mq/mq) e della presenza di una frana quiescente e di un'area di rimboschimento rilevata dal PTCP.

Osservazione al PSC n. 29 Località Bedogno: per quanto riguarda, infine, la proposta di ampliamento di un ambito residenziale in accoglimento dell'osservazione n. 29, si evidenzia l'impossibilità di verificarne la fattibilità geologica e la compatibilità della previsione con le condizioni di pericolosità locale per l'assenza di documentazione geologica; pertanto la proposta non è accoglibile all'interno del presente procedimento.

Aspetti geologici generali

Riserve

Per quanto riguarda le cartografie allegate al PSC relative al dissesto, si chiede che sia verificata la corrispondenza delle tavole di progetto con i contenuti dell'elaborato P6 del PTCP 2010, poiché la modifica degli stessi comporterebbe una variante al PTCP. Dovrà, inoltre, essere esplicitato che la relativa normativa derivante dal PTCP non potrà, in questa fase, essere riferita alle modifiche introdotte nel Quadro Conoscitivo.

Si rileva che i Titoli IV e V delle NA del PSC riportano fedelmente i corrispondenti articoli del PTCP 2010. Tuttavia, il citato Piano provinciale demanda ai Comuni, in alcune parti, la regolamentazione di zone con particolari caratteristiche idrogeologiche; si chiede, pertanto di adeguare i disposti normativi del PSC alla scala comunale.

Per tutti gli ambiti di trasformazione, si condividono le prescrizioni e le indicazioni contenute nelle schede redatte dal Consulente Geologo. Poiché tali prescrizioni dovranno

assumere carattere di cogenza nella fase attuativa di ogni singolo ambito, si chiede di verificare la corrispondenza delle stesse (così come aggiornate alla luce degli approfondimenti geologici successivi all'adozione del piano) con quanto riportato nelle schede normative allegatale alle NA.

Osservazione

In merito alla microzonazione sismica, si evidenzia che le modifiche e le revisioni alla D.A.L. 112/2007 (Atto di indirizzo e coordinamento tecnico ai sensi dell'art. 16, c. 1, della L. R. 20/2000 per "Indirizzi per gli studi di microzonazione sismica in Emilia-Romagna per la pianificazione territoriale e urbanistica") introdotte dalla D.G.R. n. 2193 del 21/12/2015 sono esito di approfondimenti tecnici e di acquisizione di nuove conoscenze derivanti dagli studi realizzati per la comprensione degli effetti dei terremoti emiliani del 2012, oltre che dei numerosi studi di microzonazione sismica finora realizzati. Si ritiene, pertanto, che i nuovi standard analitici richiesti dalla D.G.R. rispondano maggiormente a quanto richiesto dalla LR 19/2008 in merito alla verifica di compatibilità delle previsioni urbanistiche con le condizioni di pericolosità sismica locale e si suggerisce l'aggiornamento, sulla base dei contenuti della D.G.R. sopra citata, degli FA relativi al 2° livello di approfondimento riportati nelle schede di fattibilità geologica e nelle schede normative allegatale alle NA.

Esame del piano di classificazione acustica comunale

Nell'ambito delle verifiche di competenza della Provincia di cui all'art. 2, comma 4 della L.R. 15/2001, non sono state rilevate, nella quasi totalità dei casi, situazioni di conflitto tra il territorio urbanizzato o suscettibile di urbanizzazione del PSC di Villa Minozzo con la classificazione acustica dei Comuni confinanti;

si evidenzia solamente un caso di possibile conflitto a Lusignana, dove l'ambito consolidato si spinge fino al confine con il Comune di Frassinoro (MO).

Osservazione

Si raccomanda, al momento di attuare le previsioni in quella località, di verificare che le aree contigue in Comune di Frassinoro non abbiano valori che si discostino in misura superiore a 5 dBA di livello sonoro equivalente, nel qual caso occorrerà prevedere idonee misure di mitigazione.

Esame del Regolamento Urbanistico Edilizio (RUE)

Norme Edilizie ed Urbanistiche – Vol. P1

Riserve e osservazioni di carattere generale

Adeguamento alla L.R. 30/07/2013 n.15 "Semplificazione della disciplina edilizia", all'"Atto di coordinamento sulle definizioni tecniche uniformi per l'urbanistica e l'edilizia.." (DGR n. 279 del 04/02/2010), all'"Atto di coordinamento tecnico per la semplificazione degli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica..." (DGR n. 994 del 07/07/2014) e al decreto Lgs 133/2014 "Sblocca Italia".

Riserva

Ai sensi delle sopra citate norme, occorrerà semplificare le norme di PSC e RUE, eliminando tutte le riproduzioni totali o parziali di norme che hanno diretta applicazione contenute in leggi, atti e Piani sovraordinati, incluso il PTCP, elaborando solamente la disciplina di dettaglio di livello locale.

Adeguamento all'intesa tra Governo, Regioni e Comuni concernente l'adozione del Regolamento edilizio tipo (GU n. 268 del 16 novembre 2016).

Come precisato nella lettera di chiarimenti dell'Assessore Regionale n. 2016.0771180 del 16/12/2016, gli ultimi provvedimenti normativi statali in attuazione della legge 124 del 2015

sono già contenuti nella legge regionale n. 15 del 2013, con l'eccezione dell'introduzione nelle disposizioni regolamentari comunali di un ordine (indice) obbligatorio e uniforme per l'intero paese; l'adeguamento dei regolamenti comunali deve essere effettuato entro il 10 aprile 2017.

Osservazione

Si suggerisce di provvedere già in questa fase alla riorganizzazione delle Norme di RUE al fine di approvare un testo già adeguato.

Coordinamento tra gli elaborati di PSC e di RUE

Si richiamano le riserve e osservazioni formulate per il PSC, che si intendono riconfermate per quanto di pertinenza del RUE.

Riserva

Si chiede di modificare anche il RUE in conseguenza delle variazioni che verranno apportate al PSC in accoglimento delle richieste provinciali.

Come già richiamato per il PSC, ai sensi dell'art. 51 LR 15/13 i Piani urbanistici devono contenere la Carta dei vincoli e la relativa "Scheda dei vincoli";

Riserva

Sarà necessario richiamare in norma tali elaborati di PSC come elementi costitutivi anche del RUE.

Riserva

In generale, occorre riportare nel PSC le disposizioni contenute nel RUE che dettano indirizzi e direttive al POC, così anche quelle disposizioni che attengono strettamente al solo PSC, come ad esempio le disposizioni che regolano l'attuazione del PSC, il rapporto tra il PSC ed il RUE e tra il PSC e il POC.

art. 10 Interventi soggetti a POC

Si rileva che la normativa in alcuni casi assegna al POC compiti che non gli sono propri, come prevedere per esempio l'inserimento in POC di trasformazioni nel tessuto consolidato o in zona agricola attuabili per intervento diretto e di competenza del RUE; oppure assegna al RUE la possibilità di ricorrere ad un PUA per modificare le possibilità di trasformazione di ambiti che il PSC ha definito come storici o consolidati e pertanto attuabili per intervento diretto.

Riserva

Non si ritiene coerente con la LR 20/2000 subordinare a PUA un ambito attuabile, nel PSC, con intervento diretto, in quanto il Piano attuativo è uno strumento che deriva esclusivamente dal POC; se sussistono esigenze di riqualificazione, queste dovrebbero essere pianificate dal PSC.

art. 81 Dotazioni territoriali

L'art. 81 comma 2 assegna al RUE la funzione di definire, "per ciascun ambito del territorio comunale e per gli interventi non soggetti a POC, il fabbisogno di dotazioni, tenendo conto delle carenze pregresse e degli standard di qualità urbana ed ecologico ambientale da realizzare".

Riserva

Ciò non si ritiene pienamente conforme alla L.R. 20/2000, art. A-22 e seguenti ed al PTCP, art. 14 e 15 in quanto è in prima istanza il PSC che: stabilisce la dotazione complessiva di infrastrutture per l'urbanizzazione degli insediamenti e le relative prestazioni che è necessario garantire, provvedendo alla individuazione di massima delle aree più idonee

alla localizzazione...” (art. A-23, comma 4 e 5), nonché, sempre il PSC, “stabilisce per ciascun ambito del territorio comunale il fabbisogno di attrezzature e spazi collettivi da realizzare... (art. A-24, comma 6)”. Si chiede pertanto di modificare l’art. 81 in tal senso.

art. 83 Possibilità di monetizzazione delle dotazioni territoriali

L'articolo elenca i casi nei quali è ammissibile la monetizzazione dei parcheggi pubblici e delle altre aree per dotazioni territoriali, individuando casi specifici che non sembrano avere totale corrispondenza con la normativa regionale.

Riserva

Si chiede di verificare la rispondenza dell'art. 83 con l’art. A-26 della LR 20/2000 che stabilisce i casi in cui è ammissibile la monetizzazione delle dotazioni territoriali.

L'art. 83 al comma 1a) prevede la monetizzazione in presenza di aree di cessione per i parcheggi pubblici con superficie inferiore a quella necessaria per ricavare almeno 4 posti macchina a diretto servizio degli insediamenti.

Riserva

Si rileva che l'applicazione della norma porterebbe ad una grave carenza di parcheggi e si chiede di modificare l'articolo prevedendo la monetizzazione nel caso in cui la superficie di cessione sia inferiore a quella necessaria per 1 posto auto, come stabilito nella generalità dei RUE.

L’art. 83 al comma 4) stabilisce che “ l’Amministrazione Comunale, con delibera di Consiglio e senza che ciò costituisca variante al PSC e al RUE, può definire ulteriori e specifici casi in cui gli interessati agli interventi di trasformazione, in luogo della cessione delle aree per le dotazioni territoriali, possono ricorrere alla loro monetizzazione”.

Riserva

L’art. A-26 della L.R. 20/00 attribuisce tuttavia tale funzione (la definizione dei casi di applicazione dell’istituto della monetizzazione) al RUE e non tramite semplice deliberazione consiliare. Si chiede di adeguare la norma comunale.

art. 93 Attrezzature e spazi collettivi di rilievo sovra comunale

Riserva

Gli spazi e le attrezzature di rilievo sovra comunale devono essere puntualmente individuate dallo strumento urbanistico comunale secondo gli indirizzi e le direttive del PTCP, art. 14: si chiede di individuare sulla cartografia di Piano l'attrezzatura per la protezione civile e la pubblica sicurezza, individuata sulla Tav. P3a del PTCP.

art. 99.1 Cartellonistica

L'articolo individua le zone di tutela nelle quali è vietata l'installazione di pannelli pubblicitari, tuttavia non cita tutte le zone prescritte dall'art. 97 del PTCP 2010.

Riserva

Si chiede di adeguare l'articolo rinviando alla norma di PTCP.

art. 99.10 Impatto visivo ed ambientale degli apparati tecnologici

Il comma 5 dell’art. 99.10 stabilisce limiti localizzativi agli impianti solari, termici e fotovoltaici, non corrispondenti ai disposti delle delibere regionali in materia.

Riserva

Si chiede di adeguare l’articolo ai limiti e condizionamenti stabiliti dalla DAL 28/2010 e dalla DAL 51/2011 che dettano la disciplina relativa alle fonti rinnovabili.

Inquinamento luminoso

Riserva

Al sensi dell'art. 93 del PTCP, sarà necessario integrare la normativa con un articolo riferito alle "Zone di protezione dall'inquinamento luminoso", costituite dal sistema provinciale delle aree naturali protette e dai siti di Rete Natura 2000.

Tali disposizioni dovranno essere integrate con quanto disposto dalle DGR n.1688/2013 e n.1732/2015, che introducono ulteriori zone di protezione dell'inquinamento luminoso e nuove disposizioni normative con effetti sui RUE. Nello specifico sono menzionati, oltre alle aree protette ed ai siti di importanza comunitaria, quali zone di protezione, anche i corridoi ecologici.

Parte seconda

Titolo I – Disciplina del sistema insediativo storico

art. 100.5 Intervento preventivo per il recupero del patrimonio edilizio di valore storico – culturale – testimoniale

L'articolo stabilisce che, attraverso l'elaborazione di un PUA di ristrutturazione urbanistica, si possano prevedere categorie d'intervento e vincoli tipologici diversi da quelli stabiliti dalla disciplina particolareggiata di PSC e RUE, ivi compresa la possibilità di demolizione e ricostruzione.

Riserva

Si rileva che l'intervento di ristrutturazione urbanistica è possibile solamente se già previsto dal PSC a seguito delle indagini di Quadro Conoscitivo e non può modificare le modalità di intervento derivanti dall'analisi dei caratteri degli edifici;

A questo proposito, ed in relazione anche ad altri articoli del RUE in esame, si segnala che, ai sensi dell'art. 29 comma 3° della LR 20/2000, gli interventi che competono al RUE si attuano per intervento diretto e non sono soggetti al POC; pertanto non si ritiene coerente il rimando ad eventuali piani attuativi non previsti dal PSC e dalla legislazione.

art. 100.10 Possibilità d'interventomobilità e parcheggi pubblici.

art. 100.12 Destinazioni d'uso di progetto nei Nuclei storici

All'interno del sistema insediativo storico, gli articoli consentono la realizzazione di autorimesse coperte.

Riserva

Si rileva che la nuova costruzione di autorimesse si pone in contrasto con l'art. A-7 "Centri storici" della LR 20/2000, che vieta l'aumento delle volumetrie e l'edificazione nelle aree e gli spazi rimasti liberi perchè destinati ad usi urbani e collettivi nonchè quelli di pertinenza dei complessi insediativi storici.

Titolo II – Disciplina degli ambiti urbani a prevalente uso residenziale

art. 101.2 Sub ambiti urbani residenziali consolidati estensivi all'interno del Territorio Urbanizzato

L'articolo norma l'edificazione nelle aree urbane dei centri frazionali minori e dei nuclei edificati, fissando, tra l'altro, l'altezza massima delle nuove costruzioni a 10,50 ml.

Osservazione

L'altezza massima fissata, corrispondente ad oltre 3 piani fuori terra, pare eccessiva per la realizzazione di edifici in grado di armonizzarsi con l'ambiente circostante ed i fabbricati esistenti (spesso in nuclei storici); nella convinzione che lo sviluppo del territorio montano debba passare attraverso la realizzazione di azioni di forte qualità; si chiede di verificare la coerenza di tale altezza con il contesto locale.

art. 101.3 Sub ambiti residenziali non edificati in territorio rurale

Al comma 5 viene concesso un periodo transitorio di 5 anni dall'entrata in vigore del PSC per edificare nei lotti residenziali previsti dal previgente PRG in territorio rurale, nel rispetto delle limitazioni alle trasformazioni derivanti dal rischio idrogeologico, sismico e idraulico.

Riserva

la possibilità di edificare nei lotti derivanti dal previgente PRG è subordinata non solo alla stabilità dei terreni ma anche al rispetto di tutte le norme di vincolo e tutela, oltre che alla presenza di adeguata accessibilità e alla complessiva sostenibilità ambientale.

art. 101.4 Sub ambiti residenziali urbanizzati o in corso di urbanizzazione tramite strumenti preventivi

Il comma 5 riporta le disposizioni particolari per il PP8 sito in località Lama Golese di Febbio, il cui iter è ancora sospeso in quanto larga parte dell'ambito ricade su aree classificate dal PTCP come "Sistema forestale e boschivo" e pertanto inedificabili.

Riserva

Si chiede di riportare in normativa la precisazione in merito all'inedificabilità delle aree boscate incluse nel perimetro dell'ambito.

Titolo III – Disciplina degli ambiti specializzati per attività produttive

art. 104 Ambiti specializzati per attività produttive

La norma generale prevede che si possano costruire abitazioni per il titolare e per il personale nella misura massima del 100% della SU produttiva e comunque non più di due alloggi e 240 mq di SU.

Osservazione

si ritiene eccessiva la percentuale massima di funzione residenziale ammessa negli ambiti produttivi, pari al 100% della Superficie destinata alle lavorazioni dell'azienda, in quanto la funzione produttiva deve essere manifestamente prevalente anche all'interno del singolo stabilimento.

Art. 104.5 Impianti per la distribuzione di carburanti

L'articolo disciplina la localizzazione dei distributori, dettando prescrizioni per la tutela paesaggistica e ambientale; non vengono riportate tuttavia le condizioni da osservare per la zona di particolare interesse paesaggistico ambientale (art. 42 del PTCP).

Riserva

si chiede di integrare l'articolo stabilendo che, nelle zone di particolare interesse paesaggistico – ambientale, la realizzazione di impianti per la distribuzione carburanti è ammessa previa insussistenza di alternative localizzative ed a condizione che l'ubicazione dell'intervento risulti compatibile con le caratteristiche paesaggistiche dell'intorno e preveda adeguate opere di mitigazione e integrazione paesaggistica, ai sensi del comma 8 art. 42 delle NA di PTCP.

Titolo IV – Disciplina degli interventi in territorio rurale

Art. 105.2 Rilocalizzazione di volumi e superfici incongrue esistenti in ambiti rurali

L'articolo disciplina il trasferimento e la rilocalizzazione dei volumi e le superfici fatiscenti, incongrui e di rilevante impatto ambientale esistenti in territorio rurale.

Riserva

La disciplina sul recupero dei volumi degli edifici incongrui non si può estendere agli edifici "fatiscenti" in quanto la cattiva conservazione non è di per se indice di impatto ambientale e non diminuisce l'eventuale valore storico – tipologico di un fabbricato; anche la dizione "rilevante impatto ambientale" potrebbe generare equivoci.

Si chiede quindi di allineare la norma con gli articoli A-21 LR 20/2000 e 6 della NA di PTCP.

Il Piano provinciale, ai fini dell'applicazione di questo articolo, chiedeva il censimento degli edifici incongrui e tali da non consentire gli interventi di riuso (art. 6 comma 4.i) anche perchè, da una visione complessiva di tali elementi nel territorio, potevano evidenziarsi le emergenze su cui concentrare gli sforzi progettuali.

Osservazione

In mancanza di questo censimento, al fine di agevolare l'individuazione dei volumi in reale contrasto con il territorio circostante, è necessaria almeno la definizione preventiva dei criteri in base ai quali un fabbricato in zona agricola può essere definito incongruo, anche facendo riferimento alla definizione seguente della L.R. 16/2002: *“per “Opere incongrue” o “Edifici incongrui”, si intendono gli edifici o le parti del tessuto urbano o altri manufatti che, per impatto visivo, per dimensioni planivolumetriche, per caratteristiche tipologiche e funzionali o per la loro collocazione spaziale, alterano in modo permanente l'identità storica, culturale o paesaggistica dei luoghi urbani e extraurbani in cui si collocano”*.

Si ritiene necessario pertanto integrare l'articolo esplicitando i criteri in base ai quali definire un fabbricato in zona agricola “incongruo”, al fine di prevedere la possibilità di applicare l'art.6 del PTCP e perseguire l'obiettivo di interesse pubblico incentrato sul miglioramento di un contesto degradato; oppure in alternativa riportare nell'articolo che l'applicazione della rilocalizzazione dei volumi è subordinata alla definizione di detti criteri.

Osservazione

riguardo al comma 8) sarà necessario precisare il volume recuperabile è solamente una parte di quello demolito.

art. 106.5 Dimensionamento dei contenitori per lo stoccaggio dei liquami e letami ...

Osservazione

Si segnala che per la realizzazione e gestione dei contenitori di stoccaggio degli effluenti di allevamento devono essere presi a riferimento i requisiti e le disposizioni del Regolamento Regionale 1/2016; in particolare si sottolinea che non è ammessa la realizzazione di nuovi lagoni per il contenimento degli effluenti zootecnici, né l'ampliamento di quelli esistenti.

art. 106.8 Possibilità di recupero per fini abitativi extragricoli di fabbricati rurali

art. 106.10 Prescrizioni d'intervento ... per il recupero delle unità edilizie in territorio rurale non più funzionali all'attività agricola

Gli articoli consentono di ampliare del 20% i fabbricati abitativi d'impianto recente esistenti in territorio rurale.

Questa possibilità generalizzata non è compatibile con l'art. A-21 della LR 20/200 e l'art. 6 comma 4 del PTCP: gli interventi di ampliamento dei fabbricati esistenti sono ammessi solo nel caso di edifici composti da un'unica unità immobiliare di dimensione inadeguata per un alloggio moderno.

Riserva

Si chiede di adeguare gli articoli in questo senso.

art. 106.9 Recupero del patrimonio edilizio non più connesso all'attività produttiva agricola....

Al comma 3 d) si prospetta la demolizione e ricostruzione di edifici non storici e inadatti al riuso: tale definizione non circoscrive l'applicazione della norma in quanto, come già

riportato per il precedente articolo 105.2, la possibilità di delocalizzazione di parte dei volumi demoliti riguarda gli edifici “ incongrui” e non semplicemente quelli privi di valore storico, in quanto tale meccanismo è volto a tutelare un interesse pubblico di salvaguardia dei valori storici e paesaggistici del territorio rurale, all'interno del quale le normali tipologie produttive agricole sono coerenti e recuperabili ad altri usi ammessi.

Osservazione

Per una migliore comprensione del campo di applicazione dell'intero articolo ed in particolare del punto 3d) (demolizione e ricostruzione dei volumi non recuperabili) si chiede di fare riferimento, oltre che all'art. A-21 della LR 20/2000, anche all'art. 6 delle NA di PTCP che contiene ulteriori specificazioni in merito.

art. 106.11 Possibilità di superamento degli indici urbanistico - edilizi..... tramite PUA

L'articolo stabilisce che i limiti di edificabilità e i parametri urbanistico – edilizi per il territorio rurale possono essere superati a seguito dell'approvazione di un PUA agricolo.

Riserva

La legge regionale 20/2000 non prevede più che gli interventi preventivi in territorio rurale possano derogare agli indici edificatori stabiliti dallo strumento urbanistico, come avveniva in regime di LR 47/78 per i PSA; tuttavia il RUE, che ha un'ampia discrezionalità normativa, può prevedere e disciplinare indici o limiti agevolati nel caso vi sia un Piano o Programma agricolo (comunque denominato) che dimostri la coerenza degli interventi edilizi con il miglioramento della competitività aziendale; tale agevolazione non può essere una generica deroga ma deve stabilire limiti massimi all'incremento dei parametri urbanistico – edilizi.

Si chiede pertanto di adeguare l'articolo ed inserire tali limiti nel RUE.

Osservazione di carattere generale in merito all'utilizzo degli strumenti preventivi in territorio rurale

in territorio rurale gli interventi di trasformazione sono disciplinati dal RUE e si attuano in modo diretto (salvo i casi in cui si debba ricorrere al POC specificatamente definiti dagli art. Art. A-17 e A-20 della L.R. 20/2000) e pertanto non sono più previsti piani urbanistici attuativi in zona agricola secondo quanto disposto dall'art. 40 della L.R. 47/1978, (articolo abrogato); così anche i Programmi di riconversione o ammodernamento dell'attività agricola di cui all'art. A-19, comma 3, lett. b della L.R. 20/2000 non sono equiparati ai PUA (art. 31 L.R. 20/2000) e pertanto non seguono le procedure di cui all'art. 35.

In coerenza con i principi stabiliti dal legislatore regionale di riduzione dell'eccessiva diversificazione delle disposizioni operanti in campo urbanistico ed edilizio si invita l'Amministrazione a semplificare le modalità di attuazione degli interventi in zona agricola secondo i disposti della legge regionale sopra richiamati.

art. 106.12 Costruzioni rurali minori non connesse all'attività agricola

L'articolo disciplina l'edificazione di piccoli manufatti destinati al ricovero attrezzi, materiali o animali da cortile funzionali ad un'attività agricola marginale, ammettendo anche di localizzarli in prossimità delle strade esistenti.

Riserva

la nuova costruzione di fabbricati rurali minori da parte di soggetti non imprenditori agricoli professionali è ammissibile solamente in quanto pertinenza di fabbricati residenziali esistenti: non è possibile quindi localizzarle in posizioni isolate anche se in prossimità delle strade; si chiede di modificare l'articolo.

Osservazione

Essendo attività marginali esercitate a livello di tempo libero si ritiene che l'altezza massima fissata (ml 3,50) sia eccessiva rispetto all'attrezzatura di un'attività ludica o al ricovero di animali da affezione.

art. 106.13 Sub ambiti interessati da edifici a destinazione produttiva extragricola in territorio rurale

Il comma 4 consente, in caso di cambio d'uso degli edifici produttivi extragricoli esistenti in territorio rurale, l'inserimento di nuovi usi produttivi che non sono consentiti dal Piano provinciale e dalla LR 20/2000.

Il PTCP infatti, perseguendo l'obiettivo di trasformare progressivamente il sistema degli insediamenti produttivi verso un sistema ecoefficiente, finalizzato, tra l'altro a ridurre la dispersione dell'offerta insediativa ed il consumo del territorio, non consente l'inserimento di nuovi usi produttivi, in quanto determinano impatti su matrici ambientali, reti (ad. es. mobilità), assetto agricolo e paesaggio non compatibili anche nel caso di attività non nocive e o moleste.

Riserva

Si chiede di eliminare la possibilità di riconversione ad usi produttivi extragricoli: nel caso di cambio d'uso gli insediamenti dovranno essere ricondotti alla funzione agricola o alle attività compatibili con il territorio rurale di cui all'art. 6 della NA di PTCP.

art. 107.1 Zone di tutela naturalistica

art. 107.3 Invasi ed alvei di laghi, bacini e corsi d'acqua e relative zone di tutela

Riserva

Il testo normativo proposto riproduce alcune prescrizioni di PTCP in modo non perfettamente rispondente agli articoli di riferimento: si chiede di completare la "non duplicazione della normativa sovraordinata" richiesta dall'Atto di indirizzo regionale DGR 994/2014, richiamando semplicemente i commi e gli articoli di PTCP pertinenti.

art. 107.2 Zone di particolare interesse paesaggistico ambientale

art. 107.4 Sub ambiti collinari – montani a vocazione produttiva agricola

art. 107.5 Sub ambiti agricoli periurbani

Osservazione

Le modalità di recupero dei fabbricati colonici esistenti non di valore storico risulta di difficile comprensione e sembra consentire la nuova costruzione di abitazioni per gli imprenditori agricoli senza demolire le vecchie costruzioni dichiarate non recuperabili per motivi statico – funzionali; al fine di evitare il mantenimento di edifici inutilizzati si chiede di ricondurre gli interventi o al recupero del fabbricato esistente oppure alla sua demolizione e ricostruzione.

art. 107.6 Sub ambiti agricoli interessati da caseifici

La norma prevede la possibilità di riutilizzo dei contenitori edilizi esistenti per funzioni produttive artigianali – industriali non nocive.

Riserva

Si evidenzia che tali funzioni si pongono in contrasto con quanto ammesso dall'art. 6 "Territorio rurale" delle NA del PTCP e dalla LR 20/2000 come meglio esplicitato in riferimento al precedente art. 106.13, e si chiede di eliminare questa possibilità.

art. 107.7 Sub ambiti agricoli interessati da impianti zootecnici intensivi

L'articolo regola le possibilità edificatorie degli allevamenti zootecnici produttivi, rispetto alle quali si rileva quanto segue:

Riserve

comma 3 c) tra le zone di tutela dove è vietato l'inserimento di nuovi allevamenti zootecnici intensivi non sono citate le "zone di particolare interesse paesaggistico ambientale" art. 42 e le "zone di tutela dei caratteri ambientali di laghi, bacini e corsi d'acqua" art. 40 del PTCP;

comma 5.2 a) non è possibile il riuso ai fini produttivi extragricoli in territorio rurale, come già evidenziato per i precedenti articoli 106.13 e 107.6;

si chiede di modificare e integrare in tal senso la norma.

art. 107.8 Sub ambiti interessati da PIAE con effetto di PAE

Riserva

Si evidenzia che il Piano per le Attività Estrattive PAE non è soggetto ad inserimento nel POC e occorrerà pertanto modificare in questo senso il comma 2) dell'articolo.

art. 107.9 Zona agricola di rispetto cimiteriale

Al comma 4) si prevede di localizzare progetti e interventi pubblici all'interno della zona di rispetto cimiteriale.

Riserva

La legislazione nazionale e regionale consente di ridurre la fascia di rispetto cimiteriale da 200 metri ad un minimo di 50 metri per realizzare nuove previsioni edilizie ed urbanistiche, ma all'interno di detta fascia, sia essa di almeno 200 metri o ridotta al minimo di 50 metri, non è ammessa la costruzione di nuovi edifici mentre è consentito intervenire sul patrimonio edilizio esistente; si chiede di modificare in tal senso l'articolo.

Titolo V – Disciplina degli interventi nel sistema delle dotazioni territoriali

art. 109.1 Attrezzature e spazi collettivi di rilievo sovracomunale

L'articolo elenca le attrezzature di livello sovracomunale esistenti nel territorio di Villa Minozzo, tra le quali non è indicata l'attrezzatura per la protezione civile e la pubblica sicurezza individuata sulla Tav. P3a del PTCP nel Capoluogo.

Riserva

Gli spazi e le attrezzature di rilievo sovra comunale devono essere puntualmente individuate dallo strumento urbanistico comunale secondo gli indirizzi e le direttive del PTCP (art. 14): si chiede di riportare nell'elenco e di individuare sulla cartografia di RUE la citata attrezzatura per la protezione civile.

art. 110.1 Infrastrutture stradali e relative fasce di rispetto

Come già rilevato per il PSC, la cartografia non presenta la gerarchia della rete viaria individuata nelle tav. P3 del PTCP, necessaria ai fini della definizione dei corridoi di salvaguardia infrastrutturale, dell'applicazione degli standard di riferimento, della definizione delle fasce di rispetto stradale e delle eventuali fasce di ambientazione;

di conseguenza la definizione del rango funzionale della viabilità e le relative fasce di rispetto, riportate al comma 3), non corrispondono alle prescrizioni di PTCP.

Riserva

Si chiede di adeguare la definizione delle strade comprese nel territorio comunale, riportata al comma 3), alla gerarchia della rete viaria di PTCP e di conformare l'ampiezza delle fasce di rispetto stradale a quanto disposto dall'art. 33 delle NA di PTCP.

Per quanto concerne la Valutazione preventiva della Sostenibilità Ambientale e Territoriale (ValSAT) delle previsioni degli strumenti urbanistici in esame, visto il Rapporto Istruttorio di

Arpae Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Reggio Emilia, prot. PGRE/2017/0000535 del 18/01/2017, il Responsabile del Procedimento propone di esprimere, ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs n. 152/2006, Parere Motivato positivo relativamente alla Valutazione ambientale strategica (ValSAT) del Piano Strutturale Comunale (PSC) e del Regolamento Urbanistico Edilizio (RUE) del Comune di Villa Minozzo, adottati rispettivamente con deliberazione del Consiglio Comunale n. 62 e n. 63 del 14/07/2012, a condizione che siano apportate, oltre a quelle già previste, le ulteriori misure di mitigazione e compensazione nonché gli adeguamenti normativi di seguito riportati:

1. dovranno essere rispettate le condizioni e prescrizioni contenute negli allegati pareri di:

- Azienda Unità Sanitaria Locale di Reggio Emilia, Dipartimento di Sanità Pubblica, Servizio Igiene e Sanità Pubblica, Area Territoriale Reggio Sud, Sede di Castelnovo ne' Monti, prot. AUSL n. 109917 del 26/11/2013, e Agenzia Regionale Prevenzione e Ambiente dell'Emilia Romagna, Sezione Provinciale di Reggio Emilia, Servizio Sistemi Ambientali, prot. ARPA n. PGRE/2013/0010774 del 29/11/2013;

- Azienda Unità Sanitaria Locale di Reggio Emilia, Dipartimento di Sanità Pubblica, Servizio Igiene e Sanità Pubblica, Area Territoriale Reggio Sud, Sede di Castelnovo ne' Monti, prot. AUSL n. 5307 del 17/01/2013, e Agenzia Regionale Prevenzione e Ambiente dell'Emilia Romagna, Sezione Provinciale di Reggio Emilia, Servizio Sistemi Ambientali, prot. ARPA n. PGRE/2013/289 del 11/01/2013;

- Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile, Servizio Area Affluenti Po, prot. n. PC/2017/2043 del 16/01/2017, in cui l'attuazione di alcuni ambiti viene subordinata a specifiche prescrizioni e monitoraggi preventivi e viene richiesto lo stralcio degli ambiti ATR10 e ATP2;

- Agenzia Territoriale dell'Emilia-Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti, prot. n. PG.AT/2017/239 del 17/01/2017, in cui si precisa che la fase attuativa della pianificazione dovrà essere preceduta dalla verifica puntuale, effettuata con il Gestore del Servizio Idrico Integrato, della presenza, adeguatezza e capacità delle infrastrutture esistenti a sopportare le trasformazioni previste;

2. con riferimento alla risorsa idrica:

PSC

- relativamente agli artt. 74, 75, 76, 77, 78, occorre declinare nello specifico, per il livello ed ambito comunale, le disposizioni prescrittive del PTCP, aggiornando inoltre le varie parti del testo dispositivo per renderlo coerente con la normativa attualmente vigente in materia di tutela delle risorse idriche, peraltro eliminando le disposizioni di competenza dei livelli di pianificazione sovraordinata;

- si raccomanda che per le fasi di attuazione degli strumenti urbanistici comunali sia delineato il quadro aggiornato degli agglomerati ai sensi del D.Lgs. 152/2006, per la verifica delle previsioni di urbanizzazione rispetto alle esigenze di estendimento delle reti fognarie pubbliche, di adeguamento degli impianti di depurazione o di adeguamento delle reti fognarie con l'installazione di sistemi di trattamento finale, coerentemente con quanto previsto dalla D.G.R. n.201 del 22/02/2016 "Indirizzi all'Agenzia Territoriale dell'Emilia-Romagna per i Servizi idrici e rifiuti ed agli Enti competenti per la predisposizione dei programmi di

adeguamento degli scarichi di acque reflue urbane”, tenuto anche conto che la medesima DGR prevede l’apporto dei Comuni in materia di agglomerati;

RUE

- occorre declinare nello specifico, per il livello ed ambito comunale, le disposizioni prescrittive del PTCP, aggiornando inoltre le varie parti del testo dispositivo per renderlo coerente con la normativa attualmente vigente in materia di tutela delle risorse idriche, peraltro eliminando le disposizioni di competenza dei livelli di pianificazione sovraordinata;
- in riferimento all'art. 96.4 commi 1 e 2, nello specifico per gli effluenti zootecnici, oltre a quanto già previsto dalle Norme, si fa presente l’opportunità di valutare di inserire indicazioni al fine della minimizzazione delle interferenze tra la distribuzione agronomica degli effluenti zootecnici ed il territorio urbanizzato ed urbanizzabile, con particolare riferimento ad odori ed emissioni. A tal proposito si ricorda che il Regolamento Regionale n. 1/2016, agli artt. 18 e 37, prevede che gli strumenti di pianificazione urbanistica possano disciplinare tecniche di distribuzione e distanze, fornendo specifiche indicazioni in merito;
- in riferimento all’art. 96.6 comma 1, si concorda sull’importanza del censimento delle attività produttive allacciate alla pubblica fognatura e delle valutazioni sul loro apporto inquinante, con particolare riferimento agli agglomerati di consistenza inferiore a 2000 abitanti equivalenti, per i quali, come indicato al punto 7) della D.G.R. n.201/2016, andranno applicati i limiti di Tabella 3 Allegato 5 alla Parte terza del D.Lgs. n.152/2006 per le reti prive degli impianti di trattamento finale;
- in riferimento all'art. 96.6 comma 2, si ricorda che le previsioni devono essere anche coerenti con quanto previsto dalla D.G.R. n.201/2016, al fine di assicurare la compatibilità dei carichi inquinanti provenienti dagli insediamenti urbani rispetto all’esistente sistema pubblico fognario e depurativo; tale verifica dovrà essere svolta in particolare per gli ambiti di nuovo insediamento o per gli interventi di riqualificazione o sostituzione urbana;
- in riferimento all'art. 97.6 comma, 2 si sottolinea l’importanza che, oltre agli aspetti formali e autorizzativi, le disposizioni del RUE prevedano gli adeguamenti dei sistemi di trattamento e scarico ai sensi della vigente normativa di settore;
- in riferimento all'art. 106.4, riguardante gli impianti zootecnici intensivi, come descritti all’uso 6.4 dell’allegato E al RUE, si raccomanda di prevedere già a livello di disposizioni del RUE il trattamento o comunque la corretta gestione degli effluenti per le quote di azoto eccedenti i parametri previsti dalle disposizioni per la distribuzione degli effluenti sul suolo agricolo (170 kg/ha/anno nelle Zone Vulnerabili ai nitrati e i 340 kg/ha/anno nelle Zone non Vulnerabili, come media aziendale);
- in riferimento agli artt. 106.5 e 107.2, 107.4, 107.5, 107.6 e 107.7, si fa presente che per la realizzazione e gestione dei contenitori di stoccaggio degli effluenti di allevamento devono essere presi a riferimento i requisiti e le disposizioni del Regolamento Regionale n. 1/2016; in particolare si sottolinea che non è ammessa la realizzazione di nuovi lagoni per il contenimento degli effluenti zootecnici, né l’ampliamento di quelli esistenti. Si chiede inoltre di valutare, ove pertinente, la necessità di inserire i divieti di localizzazione dei contenitori per lo stoccaggio riportati all’art. 35 del Regolamento Regionale n. 1/2016;

- in riferimento all'art. 107.7, si fa presente che per la Comunicazione di utilizzo agronomico degli effluenti di allevamento ai sensi del Regolamento Regionale n. 1/2016, l'Autorità competente a seguito della Legge Regionale n. 13/2015 è ARPAE Struttura Autorizzazioni e Concessioni;

3. con riferimento all'energia:

PSC

- in relazione agli artt. 24 e 25 del PSC, si segnala che la disciplina relativa alle fonti rinnovabili è stata dettata dalla Regione Emilia-Romagna con la DAL 28/2010 e la DAL 51/2011 a cui occorre fare riferimento ai fini della localizzazione degli impianti da fonti rinnovabili;

RUE

- si segnala che le disposizioni della DAL 156/2008 in materia di requisiti di prestazione energetica degli edifici e di certificazione energetica degli edifici sono state sostituite rispettivamente dalle DGR 967/2015 e DGR 1275/2015; è pertanto opportuno adeguare le Norme di RUE a tali disposizioni;

- con riferimento al punto precedente, ed in riferimento al previsto sistema incentivante di cui all'allegato D del RUE, si segnala che il sistema di classificazione/certificazione dello standard ECOABITA riportato in allegato non è ad oggi conforme all'attuale sistema di classificazione regionale;

4. considerato l'impreciso riferimento alla normativa in materia di VIA e il mero rimando alla normativa vigente in materia di VAS, si chiede di eliminare l'art. 16 comma 6 del RUE;

5. in relazione al RUE, con riferimento alla potenziale interferenza dell'ambito di trasformazione residenziale ATR7 con l'allevamento connesso alla latteria "Asta Febbio Cervarolo", dovrà essere verificato il rispetto delle distanze previste dall'art. 106.7 delle Norme del RUE stesso;

6. la Dichiarazione di sintesi dovrà contenere considerazioni rispetto alla sostenibilità ambientale delle trasformazioni derivanti dalle eventuali osservazioni accolte o parzialmente accolte;

7. l'accoglimento di osservazioni che determinino effetti ambientali negativi non analizzati e valutati nell'ambito del Rapporto ambientale comporta il necessario aggiornamento del Rapporto ambientale stesso, ed inoltre nel caso gli effetti ambientali negativi siano significativi sarà necessario aggiornare anche la presente valutazione;

8. si rammenta che, secondo quanto previsto dalla normativa regionale in materia di valutazione di incidenza (LR n. 7/2004, DGR n. 1191/2007) l'Autorità competente alla valutazione di incidenza di un piano nei confronti di un sito della Rete Natura 2000 è lo stesso soggetto pubblico cui compete l'approvazione del piano stesso.

Dato atto che:

- copia integrale dei Piani approvati da parte del Consiglio comunale è trasmessa alla Provincia ed alla Regione;

- con deliberazione consiliare 17 giugno 2010, n. 124, è stata approvata la variante generale al Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale, che è strumento di indirizzo e coordinamento per la pianificazione urbanistica comunale;
- gli atti urbanistici adottati dai Comuni sono oggetto di esame da parte della Provincia che fino ad ora li ha valutati con atto di Giunta, come indicato dalla legislazione regionale;

Visto l'art. 1, comma 55, della legge 7 aprile 2014, n. 56, "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni" che indica come nuovi organi della Provincia: il Presidente, il Consiglio provinciale e l'Assemblea dei sindaci;

Atteso che la Giunta provinciale non è più compresa fra gli organi della Provincia e pertanto si ritiene che il presente provvedimento, non rientrando tra gli atti di indirizzo e di controllo di competenza dell'organo consiliare, sia da attribuire alla competenza del Presidente;

Rilevato che, pur non essendo competenza della Provincia verificare le proprietà interessate, tuttavia, alla luce dei protocolli siglati con la locale Prefettura in materia di lotta alla criminalità organizzata e tenuto conto della necessità di un più stringente controllo su potenziali infiltrazioni mafiose, si invita l'Amministrazione Comunale ad adottare procedure analoghe alle informative antimafia nei confronti dei soggetti economici e imprenditoriali interessati da provvedimenti posti in essere conseguentemente al presente decreto;

Visto il parere favorevole, in ordine alla regolarità tecnica del presente atto, espresso dal Dirigente del Servizio Pianificazione Territoriale;

DECRETA

di formulare, ai sensi dell'art. 32 comma 7 e dell'art. 33 comma 4 bis della LR 20/2000, al Piano Strutturale Comunale (PSC) del Comune di Villa Minozzo ed al Regolamento Urbanistico Edilizio (RUE), adottati rispettivamente con delibera di CC n. 62 del 14/07/2012 e n. 63 del 14/07/2012, le riserve e le osservazioni di cui al precedente CONSIDERATO;

di esprimere, ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs n. 152/2006, Parere Motivato positivo relativamente alla Valutazione ambientale strategica (ValSAT) del Piano Strutturale Comunale e del Regolamento Urbanistico Edilizio di Villa Minozzo, a condizione che siano apportate le ulteriori misure di mitigazione e compensazione nonché gli adeguamenti normativi riportati nel precedente CONSIDERATO;

di invitare l'Amministrazione comunale, pur non essendo competenza della Provincia verificare le proprietà interessate, ad adottare procedure analoghe alle informative antimafia nei confronti dei soggetti economici e imprenditoriali interessati da provvedimenti posti in essere conseguentemente al presente decreto, alla luce dei protocolli siglati con la locale Prefettura in materia di lotta alla criminalità organizzata e tenuto conto della necessità di un più stringente controllo su potenziali infiltrazioni mafiose;

di dare atto che:

- copia integrale dei Piani approvati da parte del Consiglio comunale è trasmessa alla Provincia ed alla Regione;
- l'adozione del presente provvedimento non comporta oneri finanziari a carico dell'Ente;
- il presente decreto è esecutivo dalla sua sottoscrizione.

ALLEGATO:

- parere di regolarità tecnica.

Reggio Emilia, lì 23/01/2017

IL PRESIDENTE
F.to MANGHI GIAMMARIA

Documento sottoscritto con modalità digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.

(da sottoscrivere in caso di stampa)

Si attesta che la presente copia, composta di n. ... fogli, è conforme in tutte le sue componenti al corrispondente atto originale firmato digitalmente conservato agli atti con n del

Reggio Emilia, lì.....Qualifica e firma

Servizio/Ufficio: Servizio Pianificazione Territoriale
Proposta N° 2017/34

Oggetto: ESAME DEL PIANO STRUTTURALE COMUNALE (PSC) E DEL
REGOLAMENTO URBANISTICO EDILIZIO (RUE) DEL COMUNE DI VILLA MINOZZO,
DELIBERE DI CC N. 62 E N. 63 DEL 14/07/2012, ART. 32 COMMA 7 E ART. 33, COMMA
4 BIS L.R. 20/2000

PARERE AI SENSI DELL'ART.49, COMMA 1, DEL DECRETO LEGISLATIVO 18/08/2000,
N°267.

Regolarità Tecnica: FAVOREVOLE

Li, 18/01/2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
INTERESSATO

F.to CAMPEOL ANNA MARIA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

DECRETO DEL PRESIDENTE N. 2 DEL 23/01/2017

ESAME DEL PIANO STRUTTURALE COMUNALE (PSC) E DEL
REGOLAMENTO URBANISTICO EDILIZIO (RUE) DEL COMUNE DI VILLA
MINOZZO, DELIBERE DI CC N. 62 E N. 63 DEL 14/07/2012, ART. 32
COMMA 7 E ART. 33, COMMA 4 BIS L.R. 20/2000

Si certifica che copia del presente decreto è pubblicata all'Albo pretorio, per 15 giorni consecutivi

Reggio Emilia, lì 23/01/2017

IL VICE SEGRETARIO

F.to TIRABASSI ALFREDO LUIGI

Documento sottoscritto con modalità digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.